

Statuto

Associazione Lombarda Piccole Comunità con Grandi Patrimoni Culturali

Art. 1 - COSTITUZIONE

Art. 2 - SCOPI E FINALITÀ

Art. 3 - MARCHIO IDENTIFICATIVO

Art. 4 - SOCI FONDATORI E SOCI ORDINARI

5 - RECESSO DEL SOCIO

Art. 6 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 7 - QUOTA ASSOCIATIVA E NORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 8 - ORGANI

Art. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 - L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Art. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 13 - IL PRESIDENTE

Art. 14 - GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

Art. 15 - ALBI SPECIALI

Art. 16 - ALBO DEGLI AMBASCIATORI DELLE PICCOLE COMUNITA' CON GRANDI PATRIMONI CULTURALI

Art. 17 - ALBO DEGLI AMICI DELLE PICCOLE COMUNITA' CON GRANDI PATRIMONI CULTURALI

Art. 18 - REGOLAMENTO

Art. 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20 - NORME FINALI

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

E' costituita, con sede legale presso l'Amministrazione Provinciale (Via Tasso n. 8 – Bergamo) un'associazione denominata "Associazione Lombarda delle Piccole Comunità con Grandi Patrimoni Culturali". L'Associazione può dotarsi di sezioni e recapiti a livello provinciale al fine di poter svolgere al meglio tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 2 SCOPI E FINALITÀ

L'associazione non ha fini di lucro e persegue l'obiettivo della creazione di una rete regionale delle comunità ove storicamente è venuto a svilupparsi un significativo patrimonio di beni culturali, in maniera tale che tra le singole comunità aderenti possano stabilirsi rapporti di reciproco scambio informativo, di fattiva collaborazione alle attività di studio, conservazione, gestione e valorizzazione dei loro beni culturali, nonché di ausilio ad una migliore conoscenza, tanto in ambito nazionale che internazionale, delle medesime. A tal fine l'Associazione intende operare, in collaborazione con le autorità statali e regionali, con gli organi di governo territoriale, con i proprietari e i gestori dei beni culturali, con gli enti, le fondazioni, le istituzioni e le associazioni a

vario titolo interessate – sia per fini organizzativi che statutari – alla conoscenza, studio, promozione e valorizzazione dei beni culturali, alla formazione cioè di un patto di amicizia fra i piccoli centri con grandi beni culturali che possa avvalersi dell’apporto e del contributo di tutti gli aderenti per il raggiungimento delle suddette finalità.

Costituiscono obiettivi di primaria importanza per l’associazione:

- la valorizzazione dei beni culturali e lo sviluppo attuale dei singoli aderenti, al fine di promuoverne una crescita omogenea;
- la cura e la tutela dei documenti afferenti ai beni culturali, da esercitare in collaborazione con le competenti autorità statali, regionali e locali secondo un giusto principio di sussidiarietà;
- il sostegno a istituzioni museali, esposizioni permanenti, centri di ricerca e, più in generale, a tutte le istanze organizzate, soggetti pubblici o privati, che si dedicano alla salvaguardia, studio e conoscenza dei beni culturali;
- il sostegno alle manifestazioni che abbiano per scopo la divulgazione e la conoscenza dei beni culturali delle comunità facenti parte dell’Associazione;
- il sostegno all’opera di divulgazione dei risultati della ricerca storica e storico-artistica sui beni culturali afferenti ai suddetti centri;
- il sostegno e la valorizzazione delle università e delle scuole e dei centri professionali dove si formano gli esperti dello studio dei beni culturali, della loro conservazione e restauro, della loro gestione in ogni suo aspetto. L’Associazione opera attivamente per costruire rapporti di collaborazione con organismi, enti, istituzioni ed altre piccole comunità che a livello europeo ed extraeuropeo perseguono il medesimo fine, attivando perciò anche specifici progetti di carattere internazionale.

ARTICOLO 3

MARCHIO IDENTIFICATIVO

L’associazione adotta un proprio marchio identificativo, con la scritta "Piccole Comunità con Grandi Patrimoni Culturali". Il marchio è registrato. Ogni Socio ha diritto di usare il marchio sociale a condizione che l’impiego sia stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo. Non occorre la preventiva autorizzazione quando il marchio è impiegato in accostamento al nome o ad ogni altro elemento meramente identificativo del socio. Ciascun socio o amministratore può presentare istanza di revoca. Il mancato rispetto della disciplina prevista in questo articolo comporta l’applicazione di sanzioni. Le sanzioni, commisurate alla natura dell’infrazione, consistono in un richiamo, nella diffida, nella censura e sospensione temporanea. In caso di recidiva il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea l’esclusione del Socio.

ARTICOLO 4

SOCI FONDATORI E SOCI ORDINARI

I Comuni con meno di 25.000 cittadini, gli enti locali e gli enti territoriali (ivi comprese le Aree metropolitane) aventi sede nel territorio lombardo riconosciuti come custodi sui propri territori di grandi beni culturali possono far parte dell’Associazione Lombarda Piccole Comunità con Grandi Patrimoni Culturali. Sono Soci Fondatori i piccoli Comuni con Grandi Patrimoni Culturali che partecipano all’atto costitutivo. Chi intende essere ammesso a Socio deve presentare istanza scritta al Presidente, allegando una relazione ed una documentazione adeguata che comprovi la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Il Consiglio Direttivo esamina l’istanza sulla base

di una specifica istruttoria di cui può essere incaricato un suo componente, rilasciando un parere con apposita delibera; in caso di parere favorevole il richiedente deve confermare l'intenzione di adesione con apposito atto amministrativo con il quale viene approvato lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione. L'assemblea, nella prima riunione successiva, ratifica l'ammissione del richiedente, visto il parere del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5 **RECESSO DEL SOCIO**

Il recesso del Socio è ammesso. La relativa dichiarazione deve essere notificata all'Associazione entro il termine perentorio di quattro mesi prima della chiusura di ogni esercizio (31 Agosto). Il recesso deve essere obbligatoriamente deliberato dall'organo che ha deliberato precedentemente sull'adesione.

ARTICOLO 6 **ESCLUSIONE DEL SOCIO**

L'esclusione dall'Associazione avviene quando il Socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione od abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento o delle deliberazioni degli organi statutari. Sull'esclusione del Socio delibera l'Assemblea.

ARTICOLO 7 **QUOTA ASSOCIATIVA E NORME DI PARTECIPAZIONE**

Gli associati sono tenuti al versamento di una quota annuale di iscrizione, finalizzata a consentire il funzionamento e l'attuazione dei programmi dell'Associazione. Le quote sono determinate dall'Assemblea dei Soci. I Soci devono osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni degli organi, nonché gli eventuali rapporti contrattuali posti in essere dall'Associazione. L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote di iscrizione a carico degli associati;
- eventuali contributi straordinari, richiesti in relazione a particolari iniziative che richiedessero disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario, da deliberare da parte dell'assemblea;
- versamenti volontari degli associati;
- contributi vari da Enti pubblici, istituti di credito ed Enti in genere;
- sovvenzioni, donazioni, o lasciti di terzi o di associati;
- proventi connessi allo svolgimento di attività economiche strumentali ai fini istituzionali.

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale. È vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai Soci, anche in caso di scioglimento dell'Associazione. Qualora l'Associazione venga posta in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri. Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi o finalità sociali simili a quelli dell'Associazione.

ARTICOLO 8

ORGANI

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente.

ARTICOLO 9

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Alle assemblee i soci saranno rappresentati dai rispettivi legali rappresentanti o loro delegati. L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purché in Italia, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; può inoltre essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci e negli altri casi previsti dal presente Statuto o dal Regolamento. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve pervenire ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata, salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione potrà essere effettuata anche cinque giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera o altro mezzo idoneo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo della riunione, nonché la data e l'ora per la prima e la seconda convocazione - quest'ultima da tenersi almeno un giorno successivo alla prima. L'Assemblea potrà riunirsi anche per tele/video conferenza, intendendosi quale luogo di convocazione quello dove si trova chi la presiede. In questo caso tutti i partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi, saranno collegati fra loro audio e video e potranno simultaneamente vedersi e colloquiare reciprocamente e nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi ove i partecipanti potranno riunirsi. L'assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente appositamente incaricato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, da persona nominata dall'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale. L'assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria, anche nello stesso giorno.

- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei Soci. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.
- L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci, in seconda convocazione con almeno la metà dei Soci. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di due terzi dei Soci; in seconda convocazione con il voto favorevole di metà più uno degli intervenuti.

Ai fini del computo del numero legale non si computano i Soci da ammettersi durante la seduta in corso, i quali una volta ammessi come soci potranno invece partecipare a pieno titolo ai lavori della stessa assemblea.

ARTICOLO 10
L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo e il programma di attività annuale e pluriennale della Associazione;
- b) elegge il Consiglio Direttivo e, tra i membri del Consiglio stesso, elegge il Presidente; il Consiglio direttivo rappresenterà in modo quanto più possibile equilibrato tutte le componenti della base sociale.
L'Assemblea ordinaria adotta con apposito regolamento le modalità per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché per l'attribuzione delle cariche di Vice Presidente anche in conformità a quanto previsto negli articoli 10 e 11 del presente statuto;
- c) approva e modifica il Regolamento dell'Associazione;
- d) approva e modifica il marchio dell'Associazione;
- e) determina la misura della quota di iscrizione;
- f) impartisce le direttive generali di azione dell'Associazione;
- g) delibera sull'esclusione del Socio.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, in base alla delibera del Consiglio Direttivo, anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina di liquidatori, nonché su qualsiasi altro argomento di sua competenza per legge.

ARTICOLO 11
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea. L'Assemblea stabilisce il numero dei Consiglieri che compongono il Direttivo: comunque esso non può essere inferiore nè superiore al numero fissato nel regolamento dei quali la metà più uno sono scelti fra i Soci Fondatori. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti fra i Presidenti, i Sindaci o un loro delegato scelto fra i membri della Giunta o del Consiglio Comunale, Provinciale o Regionale o fra personalità del territorio con capacità, competenze o funzioni coerenti a quanto previsto nell'art. 2 "Scopi e finalità". In caso di candidatura di un delegato, il socio dovrà presentare, contestualmente alla proposta, una esauriente descrizione del profilo del candidato. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Il Consigliere decade per dimissioni o quando viene meno lo status di amministratore Comunale, Provinciale o Regionale del Consigliere o del Sindaco o Presidente del Comune o dell'Amministrazione Provinciale o Regionale che lo ha delegato; in questo caso subentra un consigliere in rappresentanza dello stesso ente. La decadenza si ha infine quando l'Amministrazione delegante recede dall'Associazione, ovvero dopo tre assenze ingiustificate. Il

Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva all'elezione elegge tra i suoi componenti fino a 4 (quattro) Vicepresidenti ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad esclusione di quegli atti che sono di specifica competenza dell'Assemblea. Esso potrà fra l'altro deliberare su:

- proposta di bilancio preventivo e consuntivo;
- la verifica dello svolgimento del programma approvato dall'Assemblea;
- l'ammissione e la decadenza dei Soci, che saranno ratificate dall'Assemblea successiva;
- la nomina del Direttore o del Coordinatore amministrativo dell'Associazione, su proposta del Presidente, fissandone i compiti e le funzioni;
- l'assunzione e il licenziamento del personale;
- i contratti, le convenzioni, gli incarichi professionali necessari all'attuazione del programma, compresa la fissazione delle modalità e degli onorari;
- la proposta del Regolamento interno e le eventuali modifiche.

ARTICOLO 12

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente delegato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque ogni semestre. È altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri effettivi. La convocazione è fatta mediante lettera o altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione potrà essere effettuata anche ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la riunione. I Consiglieri dovranno presenziare personalmente, non essendo ammessa alcuna forma di delega. I medesimi possono avvalersi di collaboratori e consulenti nella partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità vale il voto del Presidente. Il voto è palese. Il Consiglio potrà riunirsi anche per tele/video conferenza, o altro sistema telematico equivalente, intendendosi quale luogo di convocazione quello ove si trova chi presiede la riunione. In tal modo, tutti i Consiglieri partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi, saranno collegati fra loro audio e video e potranno simultaneamente vedersi e colloquiare reciprocamente. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore o dal coordinatore amministrativo dell'Associazione, ovvero da un Consigliere incaricato dal Presidente. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli con apposita deliberazione per cooptazione rispettando il rapporto fra soci fondatori ed altri soci. Se un Consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vicepresidente, che ricopre la carica fino all'Assemblea successiva; anche i consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio Direttivo; in questo caso è il Direttore o il Coordinatore amministrativo a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. Il Consiglio Direttivo potrà delegare al Presidente l'attuazione dei programmi deliberati ed ogni altra azione di ordinaria amministrazione, rivolta al perseguimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 13

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica due anni ed è rieleggibile. La sua decadenza, che può avvenire per le stesse cause di un consigliere del direttivo, comporta una nuova elezione. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio. Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
- dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione;
- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore o del Coordinatore amministrativo e l'eventuale assunzione del personale;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza del Direttore alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- accerta che si operi in conformità agli interessi dell'Associazione;
- conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della collaborazione del Direttore o del Coordinatore amministrativo. In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito da uno dei Vicepresidenti. I Vicepresidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo nel proprio seno per un biennio, salva rieleggibilità, e coadiuvano il Presidente.

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giuridiche ed amministrative per ogni grado di giudizio. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano ad uno dei Vicepresidenti appositamente delegato.

ARTICOLO 14

GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

Tutti gli incarichi degli organi elettivi sono gratuiti; il Consiglio Direttivo con propria deliberazione stabilirà la misura dell'eventuale rimborso delle spese sostenute dagli eletti nello svolgimento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 15

ALBI SPECIALI

L'Assemblea delibera e norma l'istituzione di appositi Albi speciali per la promozione ed il sostegno della propria attività ed il raggiungimento dello scopo sociale. Sono individuati i seguenti Albi speciali:

- Albo degli ambasciatori delle Piccole Comunità con Grandi Patrimoni Culturali

- Albo degli amici delle Piccole Comunità con Grandi Patrimoni Culturali.

ARTICOLO 16

ALBO DEGLI AMBASCIATORI DELLE PICCOLE COMUNITA' CON GRANDI PATRIMONI CULTURALI

Su deliberazione dell'Assemblea è istituito l'Albo degli Ambasciatori delle Piccole Comunità con Grandi Patrimoni Culturali a cui possono essere iscritti amministratori che hanno fatto parte degli organi dell'Associazione e/o personalità che hanno avuto un ruolo particolarmente significativo e meritorio nel promuovere gli obiettivi dell'Associazione. L'Albo è tenuto dal Presidente degli Ambasciatori delle Piccole Comunità con Grandi Patrimoni Culturali, nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; il Presidente degli Ambasciatori resta in carica due anni ed è rieleggibile. Il Presidente degli Ambasciatori promuove e cura le relazioni interne ed internazionali finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei grandi beni culturali siti in piccole comunità in Italia e all'estero; propone al Consiglio Direttivo l'iscrizione all'Albo dei nuovi Ambasciatori. Il Presidente degli Ambasciatori può inoltre proporre al Consiglio Direttivo azioni per iniziative ed interventi mirati a raggiungere gli obiettivi sopra detti.

ARTICOLO 17

ALBO DEGLI AMICI DELLE PICCOLE COMUNITA' CON GRANDI PATRIMONI CULTURALI

È istituito l'Albo degli Amici delle Piccole Comunità con Grandi Beni Culturali, a cui possono essere iscritti tutti i cittadini, enti e associazioni, italiani ed esteri, che ne facciano richiesta scritta. Gli obiettivi sono una maggiore diffusione e valorizzazione delle idee e delle iniziative curate dall'Associazione e la conoscenza e la promozione del territorio e dei beni culturali delle Piccole Comunità con Grandi Patrimoni Culturali. Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale quota annuale di iscrizione ed i relativi servizi offerti, nonché il funzionamento e la gestione dell'Albo medesimo.

ARTICOLO 18

REGOLAMENTO

L'Assemblea ordinaria approva un Regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 19

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 20

NORME FINALI

Per quanto non previsto da presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di associazioni senza fini di lucro.